

AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa la rispettabile clientela che, ai sensi delle disposizioni antiriciclaggio previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'art. 12 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, la disciplina circa l'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore è la seguente:

TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE

E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente **pari o superiore a 1.000,00 euro**. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI

Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo **pari o superiore a 1.000,00 euro** devono recare l'**indicazione** del nome o della ragione sociale del **beneficiario e la clausola di non trasferibilità**.

Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente (c.d. assegni "a me medesimo") possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi.

Le banche rilasciano gli assegni muniti della **clausola di non trasferibilità**. Il cliente tuttavia **può richiedere per iscritto** il rilascio in **forma libera** di **assegni circolari** e di **moduli di assegni bancari**, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 1.000,00 euro (vale a dire fino a 999,99 euro), eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano banche o Poste Italiane S.p.A.. In tal caso il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno o vaglia richiesto.

LIBRETTI AL PORTATORE

Il **saldo dei libretti** di deposito bancari o postali al portatore **deve essere inferiore a 1.000,00 euro**.

In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, **entro 30 giorni**, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario, la data del trasferimento e l'accettazione del cessionario.

I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo **pari o superiore a 1.000,00 euro**, esistenti al 5 dicembre 2011, **devono essere estinti** dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro **il 31 marzo 2012**.

Si invita la clientela a prendere buona nota di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al personale della banca.